



# Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

## Modifica del 16 marzo 2018

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 2017<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 2017<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2003<sup>3</sup> sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 16e*

### **Sezione 9: Sistemi d'informazione e valutazioni**

*Art. 16e*            Sistemi d'informazione

<sup>1</sup> I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d'informazione per valutare i dati ai fini dell'adempimento dei compiti dell'Assemblea federale, dei suoi organi, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento.

<sup>2</sup> Nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sono trattati e correlati in particolare dati provenienti dai sistemi d'informazione relativi agli oggetti dei dibattiti e delle deliberazioni parlamentari, alle votazioni nelle Camere e alle deliberazioni nelle commissioni.

<sup>3</sup> Nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1, i seguenti dati provenienti da altre fonti d'informazione possono essere correlati:

1    FF 2017 5885  
2    FF 2017 5897  
3    RS 171.115

- a. dati dell'Amministrazione federale, sempre che ciò sia consentito conformemente alle disposizioni vigenti nell'Amministrazione federale in materia di protezione dei dati e delle informazioni e l'unità amministrativa competente accordi l'accesso a questi dati;
- b. dati provenienti da informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.

<sup>4</sup> Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle commissioni, i diritti d'accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli articoli 6a e 6b.

*Art. 16f* Valutazioni, comunicazione dei dati e accesso da parte dell'Amministrazione federale

<sup>1</sup> La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.

<sup>2</sup> Per i processi di disbrigo degli affari, essa può accordare l'accesso ai sistemi d'informazione e alle valutazioni. Definisce l'estensione dell'accesso.

## II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore della presente ordinanza dell'Assemblea federale.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2018

Il presidente: Dominique de Buman  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter  
La segretaria: Martina Buol

### *Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 2018.

10 settembre 2018

Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale